



COMUNE DI MASSIMENO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 08.10.2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1. - Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2.- Competenze</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche</i>	<i>4</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	4
<i>Articolo 6. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti</i>	<i>4</i>
CAPO III – FERETRI	4
<i>Articolo 7. - Deposizione della salma nel cofano funebre</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8. - Verifica e chiusura feretri</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9. – Feretri per inumazione, cremazione e trasporti</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10. - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>5</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	6
<i>Articolo 11. - Definizione del trasporto funebre</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12. – Modalità dei trasporti</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 13. – Carri funebri e autorimesse</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 14. - Cortei e cerimonie funebri</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 15. – Trasporti extra comunali</i>	<i>6</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	8
CAPO I - CIMITERI	8
<i>Articolo 16. – Cimiteri comunali e vigilanza</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 17. – Ammissione nel cimitero comunale</i>	<i>8</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	8
<i>Articolo 18. - Disposizioni generali</i>	<i>8</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	8
<i>Articolo 19. - Inumazione</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 20. - Cippo</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 21.- Tumulazione</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 21 bis. - Lapidi commemorative</i>	<i>10</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI	10
<i>Articolo 22. - Esumazioni ordinarie</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 23. - Esumazione straordinaria</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 24. - Ossario comune</i>	<i>11</i>
CAPO V – CREMAZIONE	11
<i>Articolo 25. - Autorizzazione alla cremazione</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 26. - Urne cinerarie</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 27. – Destinazione delle ceneri</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 28. - Affidamento familiare delle ceneri</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 29. - Dispersione delle ceneri</i>	<i>13</i>

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	13
<i>Articolo 30. – Disciplina dell’ingresso</i>	13
<i>Articolo 31. – Divieti speciali</i>	13
<i>Articolo 32. – Riti funebri</i>	13
<i>Articolo 33. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe</i>	14
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	15
<i>Articolo 34. - Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	15
<i>Articolo 35. – Sanzioni</i>	15
 <u><i>Allegato 1</i></u>	
<u><i>Allegato 2</i></u>	
<u><i>Allegato 3</i></u>	
<u><i>Allegato 4</i></u>	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e vigilanza dei cimiteri locali, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione, la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e

decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 5. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del comune e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 6. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il comune provvede, in forma convenzionale, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentito, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 7. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui

al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 9. – Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 10. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale e da e per altri comuni: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti.

Articolo 12. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 13. – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 14. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 15. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissati di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro

alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.

4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 16. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione del cimitero ed agli altri servizi cimiteriali il comune provvede in forma diretta con proprio personale e/o mediante affidamento a terzi del servizio.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o agli eventuali affidatari del servizio.
6. Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 17. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune.
3. Fatto salvo quanto previsto nei due commi precedenti, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura nel cimitero di persone non residenti decedute fuori dal Comune.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un apposito campo destinato alle inumazioni ordinarie.
2. L'ampiezza, il dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19. - Inumazione

1. Le inumazioni nel campo comune avvengono a rotazione in successione secondo

l'ordine risultante dalla planimetria Allegato 1 al presente Regolamento. Il servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.

2. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione, oltre al feretro, è ammessa la collocazione, anche in un momento successivo, di un'unica cassetina **di zinco contenente i resti mortali o l'urna cineraria da posizionarsi sul lato destro**, senza che per questo venga modificata la normale rotazione cimiteriale. Il servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 20. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del privato, da un cippo o altra opera provvisoria costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante le generalità del defunto.
2. Decorso il periodo massimo di dodici mesi dalla sepoltura, in sostituzione del cippo o altra opera, deve essere installata, sempre a cura e con oneri a carico dei privati, una lapide definitiva avente caratteristiche e dimensioni di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento. Prima del posizionamento, una rappresentazione in bozza della lapide deve essere prodotta all'Ufficio Tecnico comunale per il visto di conformità. Decorso il termine sopracitato senza che la lapide sia stata installata o in caso di difformità della stessa dalle prescrizioni di cui all'Allegato 2 e dalla bozza vistata dall'Ufficio tecnico, si procederà all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35. In caso di mancata installazione o di difformità sarà assegnato un nuovo termine entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale sarà irrogata una nuova sanzione.

Articolo 21.- Tumulazione

1. Le tumulazioni consistono nella deposizione di cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie (nicchie ossario). Il servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
2. Le nicchie ossario devono essere murate immediatamente dopo la deposizione delle cassette ossario o urne cinerarie ed in nessun caso devono rimanere aperte ed in vista al pubblico.
3. Le nicchie ossario possono essere concesse a pagamento:
 - a) per la tumulazione dei resti mortali derivanti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie;
 - b) per la tumulazione di urne cinerarie.
4. La concessione delle nicchie ossario avviene a rotazione e comunque per un periodo minimo di anni trenta non rinnovabile. Trascorso tale periodo, solo al momento della rotazione il Comune rientrerà in possesso della nicchia facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o disponendo delle ceneri secondo la normativa vigente in materia.
5. Le nicchie possono contenere i resti mortali di una sola persona così come un'unica urna cineraria. Sono assegnate, seguendo un ordine progressivo da sinistra verso destra, partendo dall'alto verso il basso, esclusivamente al momento della esumazione dei resti mortali o della cremazione della salma.
6. Residuano a carico dei privati la realizzazione delle scritte sulla lapide (recanti nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto) nonché l'acquisizione e posa della fotografia in fotoceramica, il tutto come da fac-simile Allegato 3. Una rappresentazione

in bozza della lapide che si intende posizionare deve essere prodotta all'Ufficio Tecnico comunale per il visto di conformità.

7. Qualora entro dodici mesi dal rilascio della concessione della nicchia ossario il concessionario non abbia ancora provveduto al posizionamento della lapide o questa presenti caratteristiche difformi da quelle previste nell'Allegato 3 e nella bozza vistata dall'Ufficio Tecnico, si procederà all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 35 e a fissare un nuovo termine per l'adempimento, l'inosservanza del quale produrrà l'intervento in via sostitutiva del Comune con spese a carico del privato.

Art. 21 bis – Lapidi commemorative

1. **Le ventotto lapidi commemorative presenti sulla facciata ovest del muro di cinta dell'area cimiteriale ai lati dell'area in cui sono state realizzate le nicchie ossario possono essere concesse a pagamento**, oltre che nelle fattispecie previste dall'art. 7 della L.P. 20.06.2008, n. 7 e ss.mm, per perpetuare il ricordo di:
 - a) defunti già sepolti nel cimitero comunale, i cui resti mortali siano stati riesumati e trasferiti nell'ossario comune;
 - b) defunti nati e/o residenti in vita per un periodo di almeno quindici anni nel Comune di Massimeno che, essendosi poi trasferiti, siano stati sepolti in altro cimitero;
 - c) defunti che siano stati iscritti in vita nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune di Massimeno.

Al di fuori dei casi sopra citati, eventuali deroghe per giustificati motivi potranno essere concesse dal Sindaco.
2. Le lapidi commemorative saranno assegnate a rotazione, e comunque per un periodo minimo di venti anni non rinnovabile, seguendo un ordine progressivo da sinistra verso destra **partendo dalla prima fila del blocco 1, proseguendo sulla seconda fila del blocco 1 per poi passare al blocco 2**. Trascorso tale periodo, solo al momento della rotazione il Comune rientrerà in possesso della lapide.
3. Le lapidi potranno recare al massimo le generalità di due persone, vale a dire nome e cognome, anno di nascita e di morte e fotografia in fotoceramica di ognuna di esse. Il portafotografie sarà fornito dal Comune.
4. La scritta dovrà essere realizzata, a cura e spese dei richiedenti la concessione, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 4 al presente regolamento. Una rappresentazione in bozza della lapide che si intende posizionare deve essere prodotta all'Ufficio Tecnico comunale per il visto di conformità.
5. Qualora entro dodici mesi dal rilascio della concessione il concessionario non abbia ancora provveduto al posizionamento della lapide o questa presenti caratteristiche difformi da quelle previste nell'Allegato 4 e nella bozza vistata dall'Ufficio Tecnico, si procederà all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 35 e a fissare un nuovo termine per l'adempimento, l'inosservanza del quale produrrà l'intervento in via sostitutiva del Comune con spese a carico del privato.

CAPO IV - ESUMAZIONI

Articolo 22. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
3. La mineralizzazione delle salme è completa quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.

4. La salma non completamente mineralizzata è traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove sia richiesto dai parenti ed a spese degli stessi, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una nicchia ossario, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori.
7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 23. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.
5. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

Articolo 24. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 25. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 26. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 27. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, le urne cinerarie possono essere deposte nelle nicchie ossario o inumate in tombe esistenti **in apposita cassetta di zinco da posizionarsi sul lato destro**, al fine di garantirne l'integrità nel tempo, previo pagamento del relativo canone di concessione o dell'apposita tariffa.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione possono inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

Articolo 28. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà scritta del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 29. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune **o nell'area verde appositamente destinata con relativa** verbalizzazione e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata della dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 30. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
6. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo.

Articolo 31. – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) *tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;*
 - b) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;*
 - c) *depositare fiori/ornamenti nello spazio antistante le nicchie ossario, che deve essere lasciato libero;*
 - d) *danneggiare o imbrattare lapidi, muri o più in generale l'intera area cimiteriale;*
 - e) *fotografare o filmare operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;*
 - f) *abbandonare rifiuti di qualunque tipo all'interno dell'area cimiteriale;*
 - g) *tenere un comportamento o svolgere azioni che possano comunque arrecare offesa alla sacralità del luogo.*

Articolo 32. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 33. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi e croci, secondo le forme, le misure ed i materiali di cui all'Allegato 2.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 35. – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.